ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA)

Art. 6

Poteri della Commissione

La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, puo' avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale. La Commissione puo' acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorita' amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione puo' inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorita' giudiziaria.

Versione in vigore dal 28 giugno 1995, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Estremi	Legge 25 maggio 1995, n. 229
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sull-azienda/art-6-poteri-della-commissione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it